



COLDIRETTI

Senato della Repubblica – 1^a Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

A.S. 591

Conversione in Legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

AUDIZIONE DEL 21 MARZO 2023

Articolo 1. Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri.

Riteniamo assolutamente positivo l'aver conferito "respiro" triennale alla programmazione delle quote di ingresso ma soprattutto derimente è la possibilità di emanazione, a necessità, di più di un DPCM nel corso dell'anno a fronte di insufficienza delle quote autorizzate, per consentire l'esame anche delle istanze eccedenti i limiti del decreto.

Riteniamo che il perimetro di eccedenza debba riferirsi in via prioritaria, se non esclusiva, alle quote riservate alle Associazioni datoriali firmatarie del protocollo del 3 agosto 2022 soprattutto in considerazione della "garanzia" posta a supporto di queste istanze da parte delle Associazioni.

L'efficacia della disposizione sarà evidentemente legata alla concreta tempestività di emanazione del successivo DPCM che dovrebbe cioè essere supportato da un qualche "automatismo" di emanazione.

Quanto alla procedura, l'art. 1, comma 4, del decreto-legge n.20/2023 prevede la necessità per il datore di lavoro o suo intermediario di presentare il "rinnovo" della domanda, esonerando la parte dalla presentazione della documentazione richiesta se già allegata in sede di prima presentazione.

È evidente la necessità per il sistema di poter avere piena contezza del permanere dell'interesse datoriale alla conferma dell'istanza, ma tale necessità sarebbe comunque soddisfatta qualora si prevedesse semplicemente l'attivazione di un *flag* di conferma nel sistema di procedura ALI.

Si suggerisce pertanto la seguente modifica in sede di conversione in legge:

All'articolo 1, comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: *"La riconferma dell'istanza da parte del datore di lavoro deve avvenire entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione del decreto secondo modalità definite dal Ministero dell'Interno, senza necessità di rinnovare la presentazione"*.

Articolo 2. Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro.

Pienamente soddisfatto l'auspicio di superare il carattere transitorio delle misure di semplificazione della procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122, attraverso la modifica del Testo Unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), allo scopo di introdurre misure di semplificazione e accelerazione della procedura ordinaria di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.

In sede di conversione è comunque necessario completare questo percorso recuperando anche le riduzioni dei termini per il rilascio del nullaosta e per il rilascio del visto, di cui rispettivamente all'articolo 42, comma 6¹ e comma 3².

Si propongono pertanto le seguenti modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998:

- a) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: *"termini massimo di sessanta giorni"* con le seguenti: *"termini massimo di trenta giorni"*.

¹ Art. 42 comma 6 *"Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano anche in relazione alle procedure disciplinate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da emanarsi per il 2022. Per le procedure di cui al primo periodo, il termine di trenta giorni per il rilascio del nulla osta decorre dalla data di ricezione della domanda"*.

² Art. 42 comma 3 *Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente articolo, è rilasciato entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda"*.

- b) Sostituire il comma 8 con il seguente: “Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro **subordinato o stagionale**, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato **entro venti giorni** dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.”

Articolo 3. Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote.

Più che condivisibile la nuova versione dell'articolo 23 del Testo Unico Immigrazione, ora rubricato “corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine”, che consente l'ingresso “fuori quota” ed il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che abbia partecipato e completato le attività di istruzione e formazione nel Paese di origine. Un percorso di ingresso programmato e mirato su specifiche professionalità che muove da esigenze reali e fabbisogni contingenti delle imprese.

In attesa che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotti le linee guida per definire le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica ed individuare i criteri per la loro valutazione, pur trattandosi di fattispecie di ingresso differente da quella prevista per il lavoro stagionale, si raccomanda di prevedere un analogo protocollo Ministero/Associazioni datoriali, sia con la finalità di poter adottare le medesime semplificazioni di procedura previste per gli stagionali che per qualificare e dare valore a tali ingressi avendo come garanti del percorso soggetti, non solo certamente molto vicini ai fabbisogni delle proprie imprese, ma anche in grado di conferire a questi percorsi una garanzia di riuscita.